

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI POGLIANO MILANESE E
L'ASSOCIAZIONE VOLONTARIA O.N.L.U.S. "RUOTE AMICHE"
DI BARBAIANA DI LAINATE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO
ANZIANI
AUTOSUFFICIENTI VERSO STRUTTURE A CARATTERE
SANITARIO E SOCIO - SANITARIO**

OGGI

Alle ore del giornodel mese didell'anno duemila.....

TRA

Il **Comune di Pogliano Milanese**, con sede in Piazza Volontari Avis Aido n. 6, Pogliano Milanese - C.F. 86502140154, a firma di Barbieri Paola, nata a Cassano Magnago (VA) il 20.06.1965, in qualità di Responsabile dell'Area Socio Culturale, la quale interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune di Pogliano Milanese, in virtù del Decreto Sindacale n. 12393 del 16.12.2015, in conformità a quanto previsto dall'art. 50, comma 10 del T.U.E.L. - D. Lgs. n. 267/2000, nonché ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c) del citato decreto legislativo.

E

L'**Organizzazione di Volontariato Onlus** denominata "**Ruote Amiche**", con sede in via San Bernardo 1 – Lainate (MI) - C.F. 93527880152 a firma del suo Presidente signor Greco Clarenzo, nata a Origgio (VA) il 14/06/1949, C.F. GRCCRN49H14G103O il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dell'OdV "Ruote Amiche", di seguito, per brevità, "l'OdV";

PREMESSO CHE

A) l'OdV è iscritta nel Registro Provinciale delle Organizzazioni di Volontariato (L.R. 22/93) con **Decreto n. 27 del 22 gennaio 2002** e che con l'iscrizione l'Organizzazione di Volontariato ha acquisito la qualifica di O.N.L.U.S., come previsto dal D.Lgs. 460/97, art. 10 comma 8;

B) l'OdV, come da statuto, è un organismo autonomo, non persegue fini di lucro, il suo statuto, all'art. 3, recita: "L'Associazioneintende operare nel settore socio-assistenziale, senza fini di lucro e per esclusive finalità di solidarietà sociale promuovendo interventi di sostegno a favore delle persone bisognose. L'Associazione In particolare si impegna a : .. 3) eseguire il servizio di accompagnamento per recarsi a visite di controllo, cicli di terapie mediche, visite ed esami medici generali o specialistici, Il servizio è in prima istanza a favore delle persone sole, persone senza familiari disponibili o impossibilitati per cause gravi, persone indigenti senza possibilità di aiuto alcuno, purché autosufficienti....".

C) l'OdV svolge da tempo, per mezzo dei propri associati volontari, attività che rivestono grande utilità sociale per la cittadinanza poglianese:

1. accompagnamento per visite mediche, terapie presso ospedali e strutture sanitarie;
2. prenotazione e ritiro esiti di esami;
3. accompagnamento per terapie oncologiche;

D) il Comune, riconosce e condivide le finalità di interesse pubblico svolte dall'OdV;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento da parte dell'OdV di attività di utilità sociale per la cittadinanza poglianese e precisamente:

- accompagnamento per visite mediche, terapie, presso ospedali e strutture sanitarie;
- prenotazione e ritiro esiti di esami;
- accompagnamenti per terapie oncologiche.

ART. 2 – MODALITA' DI ACCESSO

-I servizi oggetto della presente convenzione dovranno essere svolti dall'OdV in stretta collaborazione con l'ufficio comunale competente per materia.

-Essi sono in prima istanza a favore di cittadini ultrasessantacinquenni autosufficienti, residenti, nonché malati oncologici che necessitano di terapia, oltre che a favore di persone segnalate dai Servizi Sociali.

-Il servizio viene erogato dall'OdV durante tutto l'anno dal lunedì al venerdì;

-Il servizio di prenotazione viene gestito direttamente ed esclusivamente dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune. I cittadini per poter accedere al servizio dovranno presentarsi dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 muniti di:

1. domanda di richiesta di servizio trasporti su apposita modulistica;
2. documentazione comprovante la necessità della prestazioni sanitarie per le quali è richiesto il servizio di trasporto.

-L'Ufficio Servizi Sociali contatterà gli Uffici dell'OdV nei giorni e orari di apertura e più precisamente: dal lunedì al venerdì dalle h. 9,00 alle h. 12,00 e nel pomeriggio dalle h. 15,00 alle 17,00 e si impegna a concordare preventivamente con l'OdV l'accesso al servizio con almeno **5 (cinque) giorni lavorativi** di anticipo .

-Per svolgere le attività di cui alla presente convenzione, l'Associazione utilizza automezzi di proprietà regolarmente assicurati e si impegna ad utilizzare prevalentemente i propri soci volontari; pertanto le prestazioni si configurano come prestazioni di volontariato svolte gratuitamente e senza fine di lucro.

ART. 2 – DURATA

La presente convenzione ha la durata di anni uno con scadenza al **31.12.2017**. E' escluso il tacito rinnovo.

ART. 3 – VALORE DEL SERVIZIO

1) Il **valore del servizio** svolto dall'OdV, rilevabile dalla **tabella** allegata alla presente convenzione di cui costituisce parte integrante e sostanziale (**Allegato A**) è di importo notevolmente superiore alla somma complessiva massima che l'Amministrazione si impegna a rimborsare nell'anno 2017 all'OdV, meglio specificata al successivo art. 4, ed è stabilito che durante il periodo di vigenza della presente convenzione il valore dei servizi svolti dall'OdV non potrà essere inferiore al valore del rimborso erogato.

2) L'OdV dichiara che il rimborso spese spettante, è fuori dal campo di applicazione dell'I.V.A. in attuazione dell'art. 148, comma 3, del D.P.R. n. 917/86, così come modificato dal DL 12/12/2003 n. 344 e dell'art. 4, comma 4 del D.P.R. n. 633/72 e che non deve essere assoggettato alla ritenuta del 4% di cui al comma 2 dell'art. 28 del D.P.R. 600/73, in quanto la stessa non opera in regime d'impresa; lo svolgimento dei servizi non definisce un corrispettivo tra il soggetto che realizza l'intervento ed il Comune di Pogliano Milanese che eroga il rimborso spese in quanto trattasi di attività non commerciale (Associazione senza scopo di lucro), ma svolta a fini istituzionali.

ART. 4 – CONCORSO RIMBORSO SPESE

1) A fronte dei summenzionati servizi è stabilita l'erogazione da parte dell'Amministrazione di **un contributo pari ad euro 3.000,00 (tremila)**, per spese di coordinamento e assicurazione automezzi e volontari, come previsto dall'art. 7 della Legge quadro sul volontariato, n.266 dell'11 agosto 1991, e un rimborso chilometrico per ogni servizio effettuato per conto del Comune (€ 0,40/Km) fino al limite massimo di **€ 6.000,00 (seimila)**;

2) La verifica della documentazione giustificativa e del rendiconto delle attività svolte, avverrà a cura dell'Area Socio Culturale;

L'erogazione delle somme avverrà a cura dell'Area Socio Culturale, come segue:

- spese di coordinamento e assicurazione: entro il mese di maggio;
- il rimborso chilometrico e le eventuali spese accessorie (pedaggio autostradale ecc.): mensilmente a fronte di rendicontazione che l'Associazione presenterà entro il 5 del mese successivo.

ART. 5 – OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione Comunale si impegna a:

- fornire tempestivamente ogni informazione utile per un miglior funzionamento del servizio;
- fornire ogni ausilio necessario affinché ogni prestazione sia resa al meglio;
- mettere a disposizione automezzi necessari qualora disponibili.
- concorrere al rimborso spese come meglio dettagliato al precedente art. 4.

ART. 6 – OBBLIGO DELL'OdV

Assicurazione:

- 1) All'atto della stipula l'OdV presenta copia della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per la tutela dagli infortuni e dalle malattie professionali dei volontari stipulata con primaria compagnia;
- 2) La polizza RCT/O garantisce contro i rischi connessi allo svolgimento delle attività sia per danni alle persone che alle cose, sollevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi;

Attività:

1) L'OdV si impegna affinché i servizi di cui alla presente convenzione siano resi con continuità, nonché, a dare immediata comunicazione al Responsabile del Settore Servizi Sociali delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività e informarlo di ogni variazione e notizia utile alla corretta gestione del servizio.

2) L'OdV è tenuta a presentare, ad anno concluso, una relazione sull'attività svolta;

3) Sono a carico dell'OdV tutte le spese di gestione ordinarie e straordinarie relative alla realizzazione dei servizi indicati all'art. 1, per le quali il Comune di Arese riconosce il rimborso spese stabilito all'art.,

Requisiti dei volontari:

L'Associazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso dei seguenti requisiti, oltre a quelli previsti dalla legge:

- affidabilità personale;
- attitudine alla prestazione;
- motivazione alla relazione con l'utente;
- disponibilità all'aggiornamento.

ART. 7 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1) L'OdV assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 così come modificata dalla L. 217 del 17/12/2010.

2) Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai pagamenti per le attività oggetto della presente convenzione sono: Codice IBAN IT33Z0335901600100000015534;

3) L'OdV si impegna a comunicare al Comune ogni eventuale sopravvenuta modifica relativa alle informazioni ed ai dati sopra rappresentati. In difetto di tale notizia, il Comune non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eventualmente eseguiti a persona non autorizzata a riscuotere.

4) L'OdV si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo competente per territorio – della notizia dell'inadempimento di una eventuale propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

5) L'OdV dichiara inoltre di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalla Legge 163/2010 per il mancato rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti.

ART. 8 - ESTINZIONE DELLA CONVENZIONE

1) La presente convenzione si estingue per:

A- rinuncia dell'OdV allo svolgimento delle attività previste in convenzione, con preavviso di almeno tre mesi;

B-pronuncia di decadenza la quale opera, nei confronti dell'OdV, nei seguenti casi:

a) inadempimento di obblighi, previsti dalla presente convenzione, allorchè tale inadempimento sia grave e cioè:

a1) sub-concessione dello spazio in violazione di quanto previsto all'art. 3.3;

a2) alterazione dello stato dell'immobile;

a3) mancata corresponsione della prima rata del canone di concessione di cui all'art. 4.2;

a 4) mancata ricostituzione dell'importo della cauzione ai sensi dell'art. 8.2;

b) mancato svolgimento delle attività previste nell'articolo 1;

c) utilizzo dei locali per fini difformi da quelli per i quali sono stati assegnati che comporta il venir meno delle ragioni di pubblico interesse.

Ciascuna delle ipotesi descritte alle precedenti lettere a), b) e c) è autonomamente rilevante.

Nei casi descritti alle lettere a), b) e c) la pronuncia di decadenza è preceduta dalla contestazione dei fatti all'OdV, con fissazione di un termine, non inferiore a 15 giorni, entro il quale lo stesso può presentare le proprie controdeduzioni e giustificazioni.

2) La decadenza opera invece automaticamente, nel caso di modificazione dell'oggetto sociale dello statuto dell'OdV.

3) Il Comune può revocare il presente atto per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, compresa la destinazione d'uso dell'unità immobiliare per altri scopi, previo preavviso di almeno tre mesi.

ART. 9 – RECESSO DALLA CONVENZIONE

L'OdV ha facoltà di recedere dalla presente convenzione in caso di mancata erogazione della prima rata del rimborso spese annuo, di cui all'art. 4 da parte del Comune, a fronte di regolare svolgimento delle attività socialmente utili dedotte in convenzione e della regolare presentazione della documentazione giustificativa del rimborso.

ART. 10 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia che le parti non sapessero dirimere, in via bonaria, sia in ordine agli impegni assunti con la presente convenzione, sia alla loro interpretazione, applicazione ed esecuzione, sarà regolata secondo le norme vigenti e devolute alla competente Autorità giurisdizionale.

ART. 11 – MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

1. Le eventuali variazioni alla presente convenzione vanno stabilite di comune accordo tra le parti e debitamente formalizzate.

2. Eventuali comportamenti adottati in difformità della presente convenzione, pur in assenza di contestazione della controparte, non costituiscono acquiescenza né modifica a quanto espressamente prescritto nel presente atto.

ART. 12 – RINVIO NORMATIVO

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle norme di contabilità pubblica e del Codice civile in quanto compatibili ed applicabili alla presente.

ART. 13 – REGIME FISCALE

L'Associazione, in quanto organismo di volontariato, iscritta nel Registro Provinciale delle Organizzazioni di Volontariato (L.R. 22/93) con **Decreto n. 27 del 22 gennaio 2002**, gode delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 8 della L. 266 dell'11/8/1991, pertanto non è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo e di registro.

Formano parte integrante della presente convenzione:

Allegato A: Tabella valore servizi

Allegato B: Modulo richiesta servizio trasporto

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Associazione Volontaria "Ruote Amiche:

Il Presidente

Greco Clarenzo

.....

Per il Comune di Pogliano Milanese:

La Responsabile dell'Area Socio Culturale

Dott.ssa Barbieri Paola

.....